

vestiti e coperte. Il dipartimento nazionale PC ha comunicato con il presidente nazionale Sipem Ferri e PxP. Sipem è stata attivata per offrire sostegno psicologico solo a Ugovizza, mentre PxP a Ferneti. I turni sono gestiti da Psicologia per i Popoli. Si inserisce la propria presenza tramite portale per offrire una prima accoglienza umanitaria.

Alle ore 22:52 si conclude l'assemblea.

Verbalizzante: Kristal Orrico

Kristal Orrico

Registrato a Trieste il 13 GIU. 2022 al n° 2294
Serie 3 - Liquidati €
(Euro)
Versati il

ESENTE

IL DIRETTORE

L'ADDETTO
Lucia Felician





STATUTO

Organizzazione di Volontariato

"Società Italiana di Psicologia dell'Emergenza Social Support - FRIULI VENEZIA GIULIA - ODV"

ALLEGATO all'atto:
Reg. il **13 GIU. 2022**
N° **2284** Serie 3
IL DIRETTORE

L'ADDEBITTO
Carla Feliciani

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'organizzazione di volontariato, non riconosciuta, avente la seguente denominazione: Società Italiana di Psicologia dell'Emergenza Social Support - FRIULI VENEZIA GIULIA - ODV; in breve "SIPEM SoS - Friuli Venezia Giulia - ODV" da ora in avanti denominata "associazione".
2. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà integrata automaticamente con le parole "ETS - Ente del Terzo Settore" e diventerà "Società Italiana di Psicologia dell'Emergenza Social Support - FRIULI VENEZIA GIULIA - ODV - ETS";
3. L'associazione ha la sede legale in Trieste, alla Via Fabio Severo, n. 38. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
4. L'Associazione potrà istituire o sopprimere sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopo)

1. L'associazione è retta e disciplinata secondo i principi della democraticità, della solidarietà, della trasparenza, del rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona, è apolitica, apartitica e aconfessionale. La stessa è composta prevalentemente, ma non solo, da psicologi iscritti all'albo nazionale dell'ordine degli psicologi.
2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività d'interesse generale, soprattutto in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. Essa opera, in via esclusiva o principale, nei seguenti ambiti indicati all'art. 5 del D.Lgs. 117/17:
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) Interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) Formazione universitaria e post-universitaria;
 - f) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - g) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - h) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
4. La presente associazione regionale fa parte dell'associazione nazionale "Società Italiana di Psicologia dell'Emergenza Social Support Federazione - ODV" e come tale, rimanendo comunque a livello di organizzazione interna completamente indipendente ed autonoma dalla stessa, aderisce alle finalità istituzionali di questa e intende collaborare al loro raggiungimento in ottemperanza al patto di costituzione e all'ispirazione dei principi fondanti, partecipando alle attività d'interesse generale svolte dalla stessa anche se non espressamente individuate nel presente articolo, adotta pertanto nome, marchio e caratteri distintivi conformi alla "SIPEM SoS Nazionale" seguito dal nome della regione di appartenenza.

ART. 3

(Finalità)

1. L'associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Promuovere la solidarietà psicologica e sociale nel campo dell'emergenza e degli eventi critici collettivi e individuali, naturali, antropici, tecnologici, sociali e sanitari;
- b) Promuovere la dimensione etica del volontariato psicologico, unitamente alla dimensione scientifica e professionale della psicologia dell'emergenza, diffondendo le conoscenze e la cura dell'aspetto psicologico;
- c) Promuovere e sensibilizzare gli aspetti di prevenzione, cura, gestione e intervento, sia per i singoli che per le comunità, in caso di catastrofi in genere, terremoti, eruzioni, maremoti, uragani, frane, valanghe, incendi e altre calamità; crolli di edifici, incidenti di mezzi di trasporto, esplosioni, disordini e sommosse, terrorismo, attentati, sequestri, guerre, incidenti del lavoro e della strada; epidemie, allarmi sanitari e vaccinazioni di massa, emergenze di primo soccorso e ospedaliere; abusi e violenze, lutti e traumi, torture, stress traumatico e conseguenze di stress post traumatico (PTSD), salute mentale, immigrazioni di massa e non solo, gestione di rifugiati e perseguitati etc. (tale elenco deve intendersi a titolo esemplificativo non esaustivo);
- d) Promuovere l'efficacia e l'efficienza della rete e della collaborazione con enti istituzionali, pubblici e privati, nel caso d'interventi e servizi forniti in materia di emergenza e di eventi critici, approfondendo gli aspetti organizzativi e psicologici dell'intervento in emergenza;
- e) Promuovere la prevenzione e cura della salute mentale in seguito a situazioni di maxi-emergenza e micro-emergenza rivolte a individui e popolazioni interessati nonché ai soccorritori coinvolti nelle operazioni;
- f) Promuovere per i propri associati, l'informazione, la formazione e l'addestramento permanenti in materia di emergenze ed eventi critici attraverso appositi corsi di formazione, di supervisione e di aggiornamento annuali, anche accreditati ECM (Educazione Continua in Medicina), anche mediante seminari, tirocini, convegni, congressi;

ART. 4
(Attività)

1. Per raggiungere i suddetti scopi l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) *attività culturali*: costituire gruppi di studio e di cooperazione su problemi inerenti l'ambito della emergenza e degli eventi critici, anche ai fini di affiancamento alle attività di istituti, enti, società, associazioni etc., nazionali ed internazionali, operanti a diverso titolo e specificità nel medesimo ambito, oltreché per la strutturazione e la diffusione di modelli scientifici di prevenzione, gestione ed intervento nell'ambito delle emergenze e degli eventi critici; sviluppare possibili aree di applicazione della cultura e psicologia dell'emergenza con particolare riferimento alle strutture scolastiche, sanitarie e socio-sanitarie, della sicurezza, giuridiche e giudiziarie, del volontariato e dell'assistenza, dell'immigrazione, occupandosi anche della formazione degli operatori di tali aree; provvedere alla pubblicazione e alla diffusione di atti scientifici, riviste ed altre iniziative editoriali, curandone in proprio o tramite accordi la produzione, riproduzione, con qualsivoglia metodo di diffusione, cartaceo, digitale e multimediale; costante studio e verifica sulla qualità dell'intervento e delle attività svolte; svolgere attività di know how in materia di emergenza ed eventi critici, individuali e collettivi; incentivare, in proprio o di concerto con le Istituzioni ed anche attraverso i mezzi di comunicazione, iniziative di psico-educazione dei cittadini concernenti l'emergenza e gli eventi critici, facilitare, dove richiesto dagli organi e istituzioni predisposti, una corretta comunicazione su qualsiasi evento concernente l'emergenza;
- b) *attività di Protezione Civile e intervento operativo*: intervenire in situazioni di emergenze ed eventi critici, collettivi e individuali, naturali, antropici o tecnologici, sociali, sanitari che rendano necessario un intervento immediato ed integrato in ambito di Protezione Civile, con altre forze ed istituzioni deputate a tale fine, anche mediante la creazione, a livello associativo, di apposite task force; realizzare l'integrazione disciplinare, strutturale, organizzativa e funzionale tra le componenti istituzionali, associative e sociali coinvolte, a diverso titolo e specificità, nel campo delle emergenze e degli eventi critici operando congiuntamente per la razionalizzazione della rete dei servizi e degli interventi in materia; integrare attivamente ed operativamente, al proprio interno gli operatori delle professioni mediche, sanitarie, sociali ed educative, ritenendole indispensabile arricchimento e valore; creare su richiesta un' Equipe Psicosociale per l'emergenza composta principalmente, ma non solo, da volontari psicologi, da medici, operatori sociali, sanitari, del campo educativo e di ogni altra utile professionalità, debitamente formati e in aggiornamento costante e disponibili con prontezza per operare in caso di emergenza e di eventi critici; realizzare interventi, rivolti ai singoli e alle comunità, incentrati sulla cura, prevenzione e recupero nei fenomeni di emergenza psicologica e stress correlato;
- c) *attività di formazione*: organizzare corsi di formazione e addestramento permanenti, corsi di supervisione e di aggiornamento annuali, anche accreditati ECM (Educazione Continua in Medicina), anche mediante seminari, tirocini, convegni, congressi locali, regionali, nazionali ed internazionali in materia di emergenze ed eventi critici; prevedere, quando e ove possibile, l'autorizzazione allo svolgimento di tirocini, di stage, di periodi di formazione del servizio civile nazionale ed europeo, del servizio di volontariato europeo nel rispetto delle normative vigenti;
- d) ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;

2. Per il perseguimento dello scopo sociale l'associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o con privati e partecipare a pubblici appalti.
3. Ai fini dello svolgimento delle sopraelencate attività, l'associazione sarà libera di aderire a organismi locali, nazionali, internazionali, nonché collaborare con soggetti pubblici o privati, che ne condividano le finalità.
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.
5. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 5 (Associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. L'associazione è aperta all'ammissione di tutti coloro che ne condividono gli scopi e s'impegnano a contribuire alla loro realizzazione senza alcuna limitazione in riferimento a condizioni economiche, discriminazioni di genere, religione o altra natura, non si prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, di quote associative;
3. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'Organo di amministrazione.
5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
7. Nel presente statuto si prevede la possibilità, su indicazione dell'Organo di amministrazione previa approvazione dell'Assemblea, di attribuire delle cariche "onorarie", tra le quali quella di "Presidente Onorario", agli associati che hanno dimostrato particolare dedizione all'associazione fornendo un contributo costante e continuativo degli anni e/o di notevole valenza professionale ai fini associativi;
8. E' incompatibile con la qualità di associato la radiazione o la sospensione dall'Albo e/o Collegio od Ordine professionale di appartenenza;
9. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri;

ART. 6 (Procedura di ammissione)

1. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.
3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
4. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 7

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esercitare il proprio diritto in assemblea se iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività così come concordata;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, pena la perdita della qualifica di associato;

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o non provvede al versamento della quota associativa annuale, dopo essere stato ascoltato sul punto, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto.
3. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
4. L'associato può sempre recedere dall'associazione.
5. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un' apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
6. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
7. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
8. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
9. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 9

(Organi)

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti;

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10

(Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha un voto.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
4. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, ove compatibili.
5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, trasmessa almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, nel caso si trattasi di assemblea ordinaria, e almeno 15 giorni prima in caso di assemblea straordinaria, al recapito, anche di posta elettronica o via fax, risultante dal libro degli associati.
6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b) approva il bilancio di esercizio;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sull'esclusione degli associati;
 - e) delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del c.c.);
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e il regolamento associativo;
 - g) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c.3 del c.c.) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
10. E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea (ex art. 2370 c.c. e art. 24 del D. Lgs. 117/2017).
11. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
12. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati.

ART. 11 (Organo di amministrazione)

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e) deliberare l'ammissione degli associati;
 - f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - h) redigere il regolamento associativo;
 - i) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o a essa affidati.
4. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre (3) e nove (9), nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni, gli stessi sono rieleggibili, nel caso di costituzione di

associazioni "SIPEM SoS Provinciali", ciascun Presidente farà parte di diritto dell'Organo di amministrazione dell'associazione regionale;

5. I componenti dell'Organo di amministrazione che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono di diritto dalla carica.
6. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause d'ineleggibilità e di decadenza.
7. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
8. È ammessa la presenza alla riunione dell'Organo di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione (ex art. 2388 c.c. in coerenza al combinato disposto degli artt. 2370 c.c. e 24 del D. Lgs. 117/2017).
9. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
10. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni, in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13

(l'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART. 14

(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 15

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali beni, ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17
(Risorse economiche)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, l'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, erogazioni liberali da associati e terzi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.
2. Per l'attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18
(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Esso è redatto nei casi e modi previsti dagli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017 ss.mm.ii., viene predisposto dall'Organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, quindi depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e, nei casi previsti, pubblicato sul sito internet dell'associazione, entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 19
(Libri)

1. Oltre alle scritture contabili previste negli art. 13, 14 e 17, comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, quando nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e) libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali;
 - f) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa visione diretta presso la sede dell'Associazione, previa richiesta e fissazione di appuntamento.

ART. 20
(Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ss.mm.ii.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21
(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 22
(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 56 comma 1, del D.Lgs. sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità d'attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 23
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) comprese successive modifiche e integrazioni e, ove compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente



Il Segretario

